



Sentenza n. 5 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 23 novembre 2023, deposito del 18 gennaio 2024
comunicato stampa del 18 gennaio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 62 del 2023

parole chiave:

ADOZIONE - DIVARIO DI ETÀ - DIRITTO ALL'IDENTITÀ

disposizione impugnata:

- art. 291, primo comma, del codice civile

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 10, primo comma (in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani), e 30 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale additiva

Con riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma (in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), e 30 della Costituzione, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile, «**nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando imposto in 18 anni nei casi di esigua differenza di età**».

Il rimettente sottolinea come tale **rigidità della disciplina codicistica appaia disarmonica rispetto alla funzione che l'istituto ha acquisito nel contesto sociale attuale**: esso, infatti, viene ormai ampiamente utilizzato quale strumento di riconoscimento legale di una preesistente relazione, affettiva e identitaria, che lega direttamente e da tempo adottante e adottando. In questo senso, il pedissequo rispetto del divario di 18 anni, pur stabilito a tutela di quella necessaria differenziazione tra i ruoli dei soggetti coinvolti, può spesso tramutarsi in un **irragionevole vincolo alla legittima volontà di autodeterminazione dell'adottando nel contesto familiare che gli è più naturale**, pur differente da quello biologico (art. 2 Cost.); come anche nella **negazione del diritto-dovere di educazione e mantenimento dei figli per l'adottante** (art. 30 Cost.). Ancora,

appare vieppiù **irragionevole** il fatto che tale assoluta inderogabilità al divario anagrafico sia, invece, derogabile nel caso dell'adozione di minore su decisione del giudice, purché sulla base di “validi motivi che garantiscano l'unità familiare”: così l'art. 44, commi 1, lettera *b*, e 5, della legge n. 184 del 1983 (da qui il contrasto con l'art. 3 Cost.). Da ultimo, a parere del giudice *a quo*, la disposizione censurata appare in contrasto con la normativa europea ed internazionale cui l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi, evocando, quali parametri interposti, l'art. 8 CEDU e l'art. 7 CDFUE, in relazione al **diritto dell'individuo al rispetto della propria vita privata e familiare**, che ha quale corollario il divieto di “ingerenza di una autorità pubblica”, nonché l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, con riguardo al diritto di uomini e donne, in età adatta, di fondare una famiglia, definita quale “nucleo naturale e fondamentale della società” che “ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” (da qui il contrasto con l'art. 30, primo comma, Cost.). Nella parte motiva della sentenza, la Corte in primo luogo segue l'opinione del rimettente con riguardo all'**impossibilità di procedere alla risoluzione della questione applicando l'analogia legis**, che avrebbe in sostanza permesso al giudice di applicare estensivamente per il differenziale di età previsto per l'adozione del maggiorenne la meno restrittiva disciplina prevista per quella del minore - come già aveva fatto la Cassazione con una sentenza del 2020. In realtà, in linea con una sua più risalente giurisprudenza, la Consulta sostiene che l'onere di interpretazione conforme sia superabile ogni volta che il rimettente non ritenga possibile ancorare l'ermeneutica costituzionalmente adeguata alla lettera della legge, come appunto in questo caso. In qualche modo, è come se l'utilizzo dell'interpretazione analogica da parte del giudice di legittimità non faccia altro che confermare l'irrisolvibile riconduzione del dato testuale al parametro costituzionale.

In secondo luogo, la Corte costituzionale supera anche un'altra questione di ammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in merito al carattere manipolativo del *petitum*, visto che non potrebbe esistere nel caso concreto una sola interpretazione costituzionalmente conforme. Scrive la Corte che **«l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore»**: solo l'assenza di una soluzione costituzionalmente adeguata ovvero l'assoluta estraneità di essa rispetto al complesso normativo, tale per cui si renda necessario un intervento di sistema del legislatore, può incidere sulla possibilità per la Corte di approfondire il merito della questione sollevata.

Superate queste prime eccezioni, la Corte procede ad una ricostruzione assai approfondita degli sviluppi della disciplina delle adozioni nell'ordinamento, ricordando come lo stesso giudice delle leggi non abbia mancato di intervenire sul tema, soprattutto da quando i due istituti dell'adozione del minore e di quella del maggiorenne hanno trovato una diversa sede di regolamentazione, la prima nella specifica legge n. 184 del 1983 e la seconda negli stessi articoli del codice del 1942.

Eppure, nonostante in questa copiosa giurisprudenza costituzionale sul fronte dei limiti soggettivi all'applicazione dell'istituto la Corte si sia mostrata favorevole ad una ragionevole riduzione degli stessi, superando i tradizionali confini dell'adozione del maggiorenne, quanto al requisito della differenza di età di “almeno” diciotto anni che deve intercorrere tra adottante ed adottando, essa non aveva fino ad oggi messo in discussione la rigidità della formula, eco del criterio dell'*adoptio imitatur naturam*, ovvero del suo storico significato di

strumento idoneo a replicare il rapporto esistente tra genitore e figlio: così le sentenze n. 500 del 2000 e n. 89 del 1993, come anche l'ordinanza n. 82 del 2001.

Con la decisione in commento, però, la Corte decide di discostarsi profondamente dai suoi precedenti: «induce alla rimediazione dell'illustrato orientamento della giurisprudenza costituzionale - peraltro sviluppatosi essenzialmente sul solo tema delle differenze di struttura, funzione ed effetti tra l'adozione del maggiorenne e quella del minore in casi particolari - [la] mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, sottolineata dal giudice *a quo*. [...] **L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio**, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e *status* - **formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo**. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata». Chiosa così il giudice delle leggi: «la disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa».

In sostanza, la Corte individua «il punto di equilibrio [...] nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assenti, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua». Da qui la necessità di una sentenza additiva, che colpisca la disposizione nella parte in cui non prevede il possibile intervento in deroga del giudice, senza però «che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato».

Francesco Severa